ESONERO CONTRIBUTIVO A CARICO DELLE LAVORATRICI MADRI "BONUS MAMME"

INFORMATIVA

L'articolo 1, ai commi 180 – 181, della legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) ha previsto che:

*"180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026** alle lavoratrici madri di **tre o più figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.*

*181. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024** anche alle lavoratrici madri di **due figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo."*

Condizioni di spettanza dell'esonero

La misura agevolativa in trattazione spetta alle lavoratrici madri di 3 o più figli, dipendenti a tempo indeterminato - anche part-time o con contratto di somministrazione - del settore pubblico e privato.

Il beneficio spetta:

- fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli;

-fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli.

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

Il diritto sorge e si cristallizza al momento della nascita del secondo / terzo figlio, pertanto non rileva l'eventuale decesso di uno o più figli, né la loro fuoriuscita dal nucleo familiare e neppure la circostanza che gli stessi non convivono più con la madre o siano in affidamento esclusivo al padre**.**

L'esonero spetta dal 1° gennaio 2024 se i requisiti sussistono già a tale data; altrimenti:

- dal mese di nascita del secondo / terzo figlio;

- dal mese di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso la lavoratrice fosse già madre di due / tre figli, ma non avesse ancora un lavoro dipendente o lo avesse a tempo determinato.

La richiesta di esonero è alternativa all'eventuale sgravio contributivo in godimento di cui all'art. 1 comma 15 della medesima legge.

Misura dell'esonero

L'esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

Si esemplificano di seguito alcune casistiche applicative in ordine alla legittima spettanza del beneficio:

- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;

- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;

- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;

- la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, previa presentazione di nuova istanza;

- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l'esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa presentazione dell'istanza.